

**Riparto a favore delle Province delle regioni a statuto ordinario del contributo pari complessivamente a 250 milioni di euro, per gli anni dal 2019 al 2033, per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole  
EX ART.1, COMMA 889, LEGGE 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)**

## **NOTA METODOLOGICA**

**La Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018, all' art. 1 comma 889 ha disposto che**

*Alle province delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 20 gennaio 2019, per il 50 per cento, tra le province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e di scuole nell'anno 2017 rispetto alla spesa media con riferimento agli anni 2010, 2011 e 2012 e in proporzione a tale diminuzione e, per il restante 50 per cento, in proporzione all'incidenza determinata al 31 dicembre 2018 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 838 e 839, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispetto al gettito dell'anno 2017 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di assicurare l'elaborazione e l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: « edilizia scolastica » sono inserite le seguenti: « relativamente alle figure ad alto contenuto tecnico-professionale di ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e in appalti pubblici ».*

Pertanto, in base a queste disposizioni, il fondo di 250 milioni è stato ripartito per il 50% secondo due distinti criteri:

- **Criterio 1: in proporzione alla riduzione della spesa per la manutenzione di strade e scuole fatta registrare nel 2017 rispetto alla media 2010-2012.**

Dati utilizzati: spesa corrente media come da certificato conto consuntivo 2010/2012 (acquisto di beni, prestazioni di servizi, trasferimenti, personale per la funzione viabilità e le funzioni istruzione istituti di istruzione secondaria e istituti gestiti direttamente dalla provincia), spesa corrente come da rendiconto armonizzato 2017 (acquisto di beni e prestazioni di servizi, trasferimenti, redditi da lavoro dipendente, per viabilità e infrastrutture stradali, istruzione tecnica superiore e altri istituti non universitari). Alle due province in dissesto (Vibo e Caserta), in carenza di rendiconto 2017, viene applicata la riduzione media fatta registrare dalle 62 province.

- **Criterio 2: in proporzione all'incidenza (al 31.12.2018) dei tagli previsti dal dl 66/14 e dall'articolo 1, comma 418, legge n. 190/14, tenuto conto delle riduzioni consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 838 e 839, della legge n. 205/2017, sulle entrate proprie quali Rcauto e Ipt – gettito 2017 – e fondo sperimentale netto al 2018.**